

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2318

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. *Stampato Camera n. 3961*)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 2003*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative
alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)

—————

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 103*All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32», le parole: «approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», dopo le parole: «ai passeggeri» sono inserite le seguenti: «e al personale» e dopo le parole: «Organizzazione mondiale della sanità (OMS),» sono inserite le seguenti: «e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ad alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Controlli sanitari)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa
(SARS)**

Articolo 1.

(Controlli sanitari)

1. Ferme restando le disposizioni **dell'**articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

Articolo 2.

(Validazione test e controlli sanitari)

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - SIRCHIA - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

degli enti locali, **di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri **e al personale** dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), **e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS**, di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

2. *Identico.*

Articolo 2.

(*Validazione test e controlli sanitari*)

Identico

